

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 13 aprile 2016

Osservazioni sugli atti:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107)

La Commissione, esaminati gli atti in titolo,
considerato che:

- essi danno attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al COM(2016) 108;

- mirano a risolvere le difficoltà pratiche e giuridiche che affrontano le coppie formate da cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione, tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del *partner*;

rilevato che:

- per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106), primo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri. La proposta non attiene invece ai profili sostanziali della disciplina del matrimonio.

In particolare, l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio o successione a seguito del decesso di uno dei coniugi, in applicazione degli strumenti esistenti dell'Unione, è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi (articoli 4-19). La competenza è condizionata all'accordo dei coniugi nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 o negli altri casi la competenza è individuata secondo i criteri di cui all'articolo 6.

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

L'armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà i procedimenti determinando la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che sostituirà le norme nazionali sui conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti (articoli da 20 a 35).

Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare; la competenza territoriale per la esecuzione dei provvedimenti come previsto dall'articolo 44, comma 2, è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione o dal luogo dell'esecuzione;

- per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107), secondo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, anch'essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

In particolare, l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di dissoluzione di un'unione registrata o successione a seguito del decesso di uno dei partner, in applicazione degli strumenti esistenti dell'Unione, è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti gli effetti patrimoniali dell'unione registrata (articoli 4-19).

L'armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà i procedimenti determinando la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che sostituirà le norme nazionali sui conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti (articoli 20-35).

Le norme in materia di riconoscimento e esecuzione delle decisioni faciliteranno la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri (articoli 36-57);

valutato che:

- l'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in materia civile;

- per quanto riguarda la base giuridica, le proposte di regolamento si basano sull'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, del TFUE, che riguarda misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, e in particolare, in connessione con il precedente paragrafo 2, lettere a) e c), il riconoscimento reciproco delle decisioni extragiudiziali e la loro esecuzione, e la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di legge e di giurisdizione.

Per il diritto di famiglia avente implicazioni transnazionali è prevista l'unanimità al Consiglio previa consultazione del Parlamento; ciò a differenza delle altre materie rientranti nella cooperazione giudiziaria nelle materie civili, per le quali l'articolo 81, paragrafo 2, del Trattato prevede invece l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, e quindi il voto a maggioranza qualificata in Consiglio e la codecisione con il Parlamento europeo, procedura che si propone di superare con la decisione che autorizza la cooperazione rafforzata;

- in riferimento al principio di sussidiarietà, con le due proposte si adottano norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, che devono essere

identiche in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, così da garantire certezza e prevedibilità. L'utilizzo del regolamento è coerente con queste finalità;

- in riferimento al principio di proporzionalità, le due proposte non tentano di armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, né riguardano la tassazione della liquidazione dei regimi patrimoniali tra coniugi. Non ci saranno inoltre oneri per i cittadini, mentre l'onere a carico delle autorità nazionali interessate sarà limitato;

preso atto che, nella scorsa legislatura, il Senato, con posizioni espresse dalla Commissione giustizia e da questa Commissione, aveva adottato due pareri motivati con cui aveva effettuato alcune valutazioni critiche delle due proposte di regolamento di cui ai COM(2011) 126 e 127, segnatamente nella parte in cui utilizzavano la base giuridica dell'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, relativa al diritto di famiglia, per regolamentare anche le questioni inerenti i matrimoni o le unioni registrate tra persone dello stesso sesso;

valutate le relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi (COM(2016) 106) appare condivisibile nella sostanza e non incide sulla disciplina sostanziale dell'istituto matrimoniale, non intaccando il nucleo fondamentale dello stesso riconducibile all'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale.

La proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107) si iscrive ora in un quadro giuridico interno più attento alla regolamentazione delle unioni civili, come reso evidente dall'approvazione in Senato il 25 febbraio 2016 dell'apposito disegno di legge.

Entrambe le proposte, peraltro, specificano chiaramente che, mirando esclusivamente a disciplinare gli effetti patrimoniali, non definiscono né l'istituto del matrimonio, né quello dell'unione registrata, né impongono negli Stati membri il riconoscimento del matrimonio o dell'unione registrata di altro Stato membro. In tal senso sono, peraltro, coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia che riconduce alla competenza degli Stati membri la disciplina dello "stato civile" delle persone, salvo il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Si osserva, infine, che l'attuale formulazione dell'articolo 19 crea incertezza nella individuazione della legge da applicare in materia di provvedimenti provvisori e cautelari.

Nadia Ginetti